

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**Atto di costituzione a seguito di istanza di trasposizione del ricorso straordinario**

**con istanza cautelare in sede giurisdizionale**

**(art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 del D.Lgs. n. 104/2010)**

**nell'interesse di**

**CLEOFE Franco** (cf. CLFFNC69E02C426S), nato a Celano (Aq) il 02.05.1969 e ivi residente in Via Michelucci snc;

**SANSONE Amelio** (cf. SNSMLA68S20A515O), nato ad Avezzano (Aq) il 20/11/1968 e residente in Collelongo (Aq) alla Via Ara dei Santi n. 32;

rappresentati e difesi dall'avv. **Braghini Salvatore** (c.f. BRGSVT66P23A515J) del foro di Avezzano (AQ), con domicilio eletto presso il suo studio in Avezzano (AQ), Via Garibaldi n. 195, giuste procure in atti. Si chiede di effettuare ogni comunicazione di cancelleria nonché le notifiche al seguente domicilio digitale - indirizzo pec: [avvbraghini@pec.it](mailto:avvbraghini@pec.it); ovvero al n. di fax 0863-1864306;

**- Ricorrenti**

**Contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (cf. 801852588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma, indirizzo pec: [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it); rappresentato e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi n. 12, indirizzo pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**- Resistenti**

**E nei confronti di**

**POMPONIO Chiara** (c.f. PMPCHR81B56G492T), nata a Pescina (Aq) il 16/02/1981 e residente ad Avezzano (Aq) alla Via S. Andrea n. 25/B, indirizzo pec: [chiarapomponio@pec.it](mailto:chiarapomponio@pec.it), tratto dal Registro *Indice Nazionale dei Domicili Digitali*;

**- Controinteressata**

**per l'annullamento,**

**previa sospensione,**

- del decreto ministeriale del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 89 del 21 maggio 2024, avente ad oggetto le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituti

di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027, nella parte in cui nell'allegato A, recante "Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di Istituto del personale A.T.A.", dispone alla lettera A) che *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"*;

- ove occorra e per quanto di ragione, della **nota ministeriale n. 76806 del 29 maggio 2024**, avente ad oggetto l'indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al **D.M. n. 89/2024**;

- di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente, anche *infra-procedimentale*, comunque connesso.

### PREMESSO CHE

1) Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, **CLEOFÉ Franco e SANSONE Amelio, notificato**, per il tramite dell'avvocato **Salvatore Braghini**, **a tutte le parti a mezzo pec in data 17 settembre 2024** (ricevuta pec di accettazione, ricevuta pec di avvenuta consegna all'avvocatura generale dello stato, ricevuta pec di **avvenuta consegna** al Ministero dell'Istruzione e del Merito, ricevuta pec di avvenuta consegna alla controinteressata Chiara Pomponio) **ed in pari data depositato** ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del D.P.R. 1199/1971, direttamente presso il Consiglio di Stato - Affare n. 1237/2024 (nota della Sezione Consultiva), hanno chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe con l'adozione di ogni più idonea misura cautelare;

2) il ricorso viene di seguito integralmente trascritto:

<<ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**EX ART. 8 D.P.R. N. 1199/1971**

**con istanza cautelare**

*Per*

**CLEOFÉ Franco** (cf. CLFFNC69E02C426S), nato a Celano (Aq) il 02.05.1969 e ivi residente in Via Michelucci snc;

**SANSONE Amelio** (cf. SNSMLA68S20A515O), nato ad Avezzano (Aq) il 20/11/1968 e residente in Collelongo (Aq) alla Via Ara dei Santi n. 32;

rappresentati e difesi dall'avv. **Braghini Salvatore** (c.f. BRGSVT66P23A515J) del foro di Avezzano (AQ), con domicilio eletto presso il suo studio in Avezzano (AQ), Via Garibaldi n. 195, giusta procura in calce al presente atto. Si chiede di effettuare ogni comunicazione di cancelleria nonché le notifiche al seguente domicilio digitale - indirizzo pec: [avvbraghini@pec.it](mailto:avvbraghini@pec.it); ovvero al n. di fax 0863-1864306;

**- Ricorrenti**

**Contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (cf. 801852588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma, indirizzo pec: [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it); rappresentato e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi n. 12, indirizzo pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**- Resistenti**

**E nei confronti di**

**POMPONIO Chiara** (c.f. PMPCHR81B56G492T), nata a Pescara (Aq) il 16/02/1981 e residente ad Avezzano (Aq) alla Via S. Andrea n. 25/B, indirizzo pec: [chiarapomponio@pec.it](mailto:chiarapomponio@pec.it), tratto dal Registro *Indice Nazionale dei Domicili Digitali*;

**- Controinteressata**

**per l'annullamento,**

**previa sospensione,**

- del **decreto ministeriale del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 89 del 21 maggio 2024**, avente ad oggetto le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituti di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027, nella parte in cui nell'allegato A, recante "Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di Istituto del personale A.T.A.", dispone alla lettera A) che "*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*" ([All. 1](#) con collegamento ipertestuale);

- ove occorra e per quanto di ragione, della **nota ministeriale n. 76806 del 29 maggio 2024**, avente ad oggetto l'indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al **D.M. n. 89/2024** ([All. 2](#) con collegamento ipertestuale);

- di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente, anche *infra-procedimentale*, comunque connesso.

\*\*\*

### **FATTO**

- Gli odierni ricorrenti, ai sensi del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 relativo all'aggiornamento delle graduatorie di Terza Fascia ATA, hanno presentato tramite la piattaforma del Ministero dell'istruzione (*Istanze online*) domanda telematica di inserimento nella Terza Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2024-2027 ([All. 3](#) e [All. 4](#) con collegamento ipertestuale), nei profili di collaboratore scolastico e assistente amministrativo, come anche la controinteressata ([All. 5](#) con collegamento ipertestuale).

- I due, nel compilare il *format* elettronico, hanno dichiarato oltre al possesso del titolo di studio (diploma di Ragioniere, il Sig. Cleofe, e di geometra, il Sig. Sansone) di aver svolto il servizio militare della durata di un anno non in costanza di nomina presso un circolo o un istituto scolastico, e segnatamente Cleofe Franco dal 3 luglio 1990 al 20 giugno 1991 ([All. 6](#) con collegamento ipertestuale – diploma e foglio di congedo) e Sansone Amelio dal 30 settembre 1988 al 23 settembre 1989 ([All. 7](#) con collegamento ipertestuale – attestazione prestazione servizio di leva e diploma di geometra).

- Con il presente ricorso insorgono contro la disposizione del Ministero dell'Istruzione e del Merito contenuta nella lettera A dell'Allegato A, recante “*Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di Istituto del personale A.T.A.*”, che recita quanto segue: “*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva*”, nonché nei confronti della previsione contenuta nell'Allegato A/1, recante “*Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente amministrativo*”, sub B) “*Titoli di servizio*”, a mente della quale è formalizzata l'attribuzione di 6 punti per ogni anno di “*Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo*” (punto 7.1) e di 0,60 punti per ogni anno di “*Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici*” (punto 9).

- Il combinato disposto delle suddette previsioni regolamentari determina effetti immediatamente lesivi della posizione di ciascuno, a causa di una tanto evidente quanto pregiudizievole disparità di trattamento in loro danno in termini di attribuzione del punteggio per i titoli di servizio e segnatamente: per il servizio militare e civile non svolto in costanza di nomina è prevista l'attribuzione di un punteggio inferiore (0,60 punti per anno) rispetto all'ipotesi in cui esso sia stato svolto in costanza di nomina (6 punti per anno).

\*\*\*

Con il presente ricorso, dunque, si rivolgono all'Ill.mo Presidente della Repubblica in quanto dette previsioni della *lex specialis*, palesemente irragionevoli ed inefficaci, violano molteplici principi ordinamentali e disposizioni di legge, ledendo gravemente interessi, prerogative e diritti preminenti dei ricorrenti, tanto da chiederne, previa sospensione, l'annullamento per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

***Violazione di legge, e segnatamente degli art. 485 e 569 del d.lgs n. 297/1994.***

***Violazione di legge, e segnatamente dell'art. 2050 del d.lgs n. 66/2000, nella parte in cui tale disposizione precisa che "1. i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".***

***Eccesso di potere, illegittimità e irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.***

\*\*\*

Le disposizioni sopra precisate, di cui agli Allegati al D.M. n. 89 del 21 maggio 2024, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia. E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui "*l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo*" (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che "*[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]*".

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che "*[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]*". In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che “[...] l’art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell’impiegato né all’adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d’impiego deve essere computato d’ufficio a opera dei competenti organi [...]” (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598). La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall’art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A norma del citato comma 7 dell’art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, “[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”.

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo”. E ancora “il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell’anno scolastico”.

Ora, sia l’art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui “l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo” (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297). La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l’adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare “la posizione di lavoro” del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall’art. 52 della Costituzione. E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d’insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

Non vi è dubbio, alla luce di queste sintetiche argomentazioni, che l’opzione di valutare il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego in misura ridotta rispetto al servizio prestato in costanza di rapporto di impiego si configura come illegittima, irrazionale, foriera di discriminazioni e priva di supporto normativo.

Una tale conferma trova conferma in **numerosi arresti della giustizia amministrativa**, con cui sono stati precisati i contorni della vicenda, fino alle più recenti **sentenze**:

Cons. Stato, VII, n. 1720 del 10 marzo 2022;

Cons. Stato, VII, n. 3423 del 2 maggio 2022;

Cons. Stato, VII, n. 266 del 9 gennaio 2023;

Cons. Stato, VII, n. 4226 del 27 aprile 2023;

Cons. Stato, VII, n. 11239 del 27 dicembre 2023;

Cons. Stato, VII, n. 145 del 4 Gennaio 2024.

Tra le ultime pronunce vi è ancora la **recentissima ordinanza cautelare** del Cons. Stato, VII, n. 6502 dell'11 settembre 2014 ([All. 8](#) con collegamento ipertestuale).

Le pronunce del Consiglio di Stato evidenziano alcuni profili della vicenda del tutto idonei a suffragare le richieste degli odierni ricorrenti.

In particolare, la citata giurisprudenza assume che ai sensi dell'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale anche qui impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

In precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (*Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata*) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. Si ricava, quindi, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, che una fonte di rango inferiore come un decreto ministeriale non possa derogare *in peius* rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato per gli odierni ricorrenti.

Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie d'istituto di Terza Fascia ATA, cui hanno chiesto di essere inseriti i due aspiranti, che - viene precisato - non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo per i diversi profili ATA.

Proprio con riferimento al personale amministrativo **si registrano numerose sentenze del Consiglio di Stato** (Cons. Stato, VII, n. 1720 del 10 marzo 2022; 3423 del 2 maggio 2022 e n. 266 del 9 gennaio 2023), che si sono espresse anche di recente a favore del riconoscimento del servizio militare di leva nei termini prospettati dai lavoratori appellanti, “*rendendo necessario* - afferma la **sentenza del Cons. Stato, VII, n. 11239 del 27 dicembre 2023** - *un chiarimento della questione a composizione dei contrasti insorti*”.



La sentenza n. 11239 del 27 dicembre 2023, anzi, è stata l'occasione per il supremo consesso della Giustizia Amministrativa per offrire ulteriori elementi della tormentata vicenda che non segna distinzioni apprezzabili tra personale docente e non docente (ATA).

Così il Consiglio di Stato:

*<< 9 – Al riguardo, ritiene il Collegio, pur a fronte delle obiettive incertezze interpretative conseguenti ad una non felice formulazione della disciplina, risultante da una stratificazione normativa non sempre coordinata nel tempo, e della conseguente presenza di ben argomentate decisioni in senso diverso, che deve oggi essere valutata la coerenza della contestata prassi amministrativa in base alla quale al personale docente non spetterebbe alcun punteggio per la fattispecie considerata.*

*10 - A giudizio del Collegio deve, dunque, prevalere l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa –contestata nel presente giudizio - che penalizza nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con l'indicata univoca previsione normativa di cui al comma 7 dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).*

*In tal senso, va ricondotta a unità la almeno apparentemente difforme previsione del comma 2 del citato articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare mediante la ricostruzione interpretativa offerta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale (Sezione lavoro, ordinanza n. 5679/2020) deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.*

*11 – La ricostruzione normativa da ultimo indicata, infatti, appare maggiormente conforme –e ciò risulta dirimente ai fini della sua adozione- al generale principio posto dall'art. 52 della Costituzione, secondo il quale, nell'ambito dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” previsti dall'articolo 2, da un lato “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” ma, d'altro lato, l'adempimento del servizio militare, “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” in ogni caso “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino” nel rispetto del diritto al lavoro sancito dall'art. 4 della Costituzione.*

*Ne discende che, in un sistema di reclutamento del futuro corpo insegnante che –a torto o a ragione- attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti muniti del*



prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e –quindi- in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, “valido a tutti gli effetti”.

Resta il tema, efficacemente evidenziato dalla citata sentenza di questa Sezione n. 11602 del 29 dicembre 2022, della possibile disparità di trattamento rispetto a chi ha svolto esperienze professionali di formazione più pertinenti al proprio insegnamento, ma le predette questioni esulano dal perimetro oggettivo della presente controversia e dalla valutazione di questo Giudice e, casomai, appaiono suscettibili di apprezzamento, *de jure condendo*, nell’ambito di una più ampia semplificazione e revisione normativa dell’attuale sistema di reclutamento, fermo restando non appare irragionevole una interpretazione che equipari in modo pieno un periodo di tempo nel quale il docente non ha potuto svolgere la sua attività di insegnamento essendo stato obbligato *ex lege* a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, che costituiscono comunque percorsi formativi ed esperienziali, anche non direttamente connessi ad una specifica attività d’insegnamento, idonei a essere valutati senza particolari criticità quanto alla paventata disparità di trattamento>>.

Ne deriva in modo ormai pacifico sia per il personale docente sia per il personale ATA il diritto alla piena valorizzazione del servizio di leva anche qualora prestato non in costanza di nomina.

\*\*\*

### ISTANZA CAUTELARE

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto i due ricorrenti, sarebbero collocati in posizione deteriore all’interno della nuove graduatorie d’istituto di Terza Fascia relative al triennio 2024-2027, precludendo la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A., con la definitiva perdita del bene della vita ambito. E’ quindi imminente il pregiudizio sofferto sia per la perdita di *chance* sia in ordine all’esercizio e allo sviluppo della professionalità.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola, infatti, mal si conciliano con la posizione giuridica dei ricorrenti, producendo scavalchi di graduatoria suscettivi di viziare le incumbenti nomine (ad oggi ancor non avvenute ma comunque imminenti).

Non a caso, con recenti pronunce anche il **Tar Lazio, Sez. III Bis**, ha apprestato la misura cautelare a ricorrenti che invocavano la medesima tutela, **ordinanza n. 3267 pubblicata il 18 luglio 2024**, avendo ritenuto, “*come già in precedenti della Sezione su fattispecie analoghe (cfr. Ordinanza n. 2897/2024), che l’istanza cautelare appare meritevole di positiva valutazione alla luce dell’orientamento espresso da ultimo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 11239/2023*” ([All. 9](#) con collegamento ipertestuale).

Invero, nei diritti a contenuto e funzione non patrimoniale il pregiudizio appare “per definizione” irreparabile, essendo in grado - come nella vicenda *de qua* - di produrre effetti irreversibili, comunque non rimediabili nel successivo giudizio di merito per quanto attiene la sfera lavorativo-esistenziale.

E del resto, nel caso in esame, il Giudicante ben può adottare una decisione urgente, in quanto non sono venute meno le condizioni di imminenza fatte valere e non si profila una situazione nuova nella quale la tutela invocata non sia più possibile; il procedimento cautelare è, infatti, “*ontologicamente condizionato dall'attualità della situazione dedotta, in quanto finalizzato all'adozione di un provvedimento di natura provvisoria, necessario perché nelle more del giudizio non venga pregiudicato il diritto fatto valere*” (Trib. Roma 8.10.2002, ND, 2002, I, 952.; cfr. circa i presupposti del *periculum in mora*, anche Ord. Trib. di Velletri, sez. lavoro, 17 ottobre 2005).

E' di tutta evidenza che ad anno scolastico iniziato la lesione alla propria condizione esistenziale (affettiva, psicologica, socio-economica e familiare) può essere ancora riparata mediante il ripristino della corretta posizione in graduatoria.

Soccorre la presente tutela cautelare la pressoché unanime giurisprudenza di ambito civilistico, ed in *primis* della **Suprema Corte**, che ha configurato la lesione del “*bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287)*”. Il Tribunale di Milano, sez. lavoro, con l’ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, altresì, ha ben scolpito le esigenze di carattere personale: “*E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)*”. Il Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, con l’ordinanza del 9 maggio 2011, afferma, altresì: “*La sussistenza del periculum in mora appare evidente, ... sia in relazione al conseguimento dei mezzi necessari al proprio sostentamento, sia con riguardo alle possibilità di svolgere la propria personalità attraverso l'esplorazione della propria attività lavorativa*” mentre il Giudice del lavoro di Avezzano, con ordinanza del 21 ottobre 2014, afferma che “*... Si tratterebbe di una perdita irreparabile, potendosi risarcire il mancato guadagno ma non il mancato esercizio dell'attività lavorativa*” (*ex multis*, ordinanza n. 651/2013). Il Tribunale di Chieti nell’ordinanza del 23.04.2008 ha riconosciuto, in una situazione analoga, che “*Quanto all’elemento del periculum in mora, si ritiene che esso sia nella specie integrato dalla natura del contratto e del depauperamento della professionalità del ricorrente con conseguente ‘perdita di chance’, vista alla luce della più recente giurisprudenza in materia*”.

**P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo **Presidente della Repubblica** accogliere il presente ricorso straordinario ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 e, **per l'effetto, annullare, previa sospensione**, i provvedimenti impugnati dai ricorrenti *in parte qua* prevedono l'attribuzione di 0,60 punti nelle Graduatorie ATA di Terza Fascia nei profili di interesse anziché il punteggio pieno di 6 punti per il periodo di leva svolto non in costanza di rapporto di lavoro.

Con espressa riserva di presentare ulteriori memorie nonché di allegare altra documentazione e proporre motivi aggiunti a seguito delle controdeduzioni e del deposito degli atti del procedimento.

Si chiede che vengano acquisiti tutti gli atti del procedimento in esame.

Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi delle Amministrazioni e dei controinteressati vengano portati a conoscenza del ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare.

Ai sensi della direttiva del P.C.M. 27.07.1993, in G.U. 29.07.1993, n. 176, si chiede di conoscere il nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completata.

Con vittoria di spese e compensi, maggiorati dall'utilizzo di tecniche per la consultazione agevolata dei documenti allegati mediante collegamenti ipertestuali, oltre spese generali oltre Iva e Cpa come per legge.

Si allegano i documenti:

**All. 1** Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024 valevole per il triennio 2024-2027

**All. 2** nota ministeriale n. 76806 del 29.05.2024

**All. 3** domanda partecipazione Graduatorie Terza Fascia ATA Cleofe Franco

**All. 4** domanda di partecipazione Graduatorie ATA Terza Fascia di Sansone Amelio

**All. 5** domanda partecipazione Graduatorie Terza Fascia ATA controinteressata

**All. 6** foglio di congedo e diploma ragioniere Cleofe Franco

**All. 7** attestazione servizio di leva e diploma di geometra Sansone Amelio

**All. 8** Consiglio di Stato ordinanza n. 3417 del 11.09.2024

**All. 9** Tar Lazio, Sez. III Bis ordinanza n. 3267 del 18.07.2024

#### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Si dichiara che il valore del presente procedimento, in materia di pubblico impiego, è indeterminabile e spetta nella misura di Euro 325, ai sensi delle disposizioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia coordinato con le disposizioni che regolano la riduzione in materia di pubblico impiego e per le cause di lavoro.

**Con osservanza**

Avezzano (AQ)-Roma, 17 settembre 2024

Avv. Salvatore Braghini>>.

**3) IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, con **notificazione** a mezzo pec del 5 ottobre 2024 indirizzata a questo difensore trasmetteva **atto** di opposizione al ricorso straordinario al

fine di chiedere, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, che il ricorso venisse trasposto e deciso in sede giurisdizionale;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**CLEOFE Franco** e **SANSONE Amelio**, come sopra assistiti, difesi e domiciliati, intendendo insistere nel ricorso

#### **si costituiscono**

in giudizio con il presente atto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, innanzi all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, richiamando e riproponendo in questa sede le difese, domande e conclusioni tutte svolte nel ricorso straordinario quivi trasposto e *supra* trascritto, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati nei termini indicati, previa adozione delle misure cautelari di seguito esplicitate.

#### **Domanda di adozione di misure cautelari collegiali**

(art. 55 Cod.proc.amm.)

Si richiama quanto scritto nell'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati contenuta nel ricorso straordinario trasposto, anche in relazione alla sussistenza dei profili di *periculum in mora*.

Quanto al *periculum in mora*, in particolare, si aggiunge che il tempo *medio tempore* trascorso rispetto al deposito del ricorso straordinario del 17 settembre 2024 sta ulteriormente concretizzando il pregiudizio nei riguardi dei due iscritti nelle graduatorie ATA terza Fascia di loro interesse, e ciò con tutta evidenza a causa del punteggio non raggiunti ai 6 punti come pur spettante ai ricorrenti per aver espletato il servizio militare non in costanza di nomina, con perdita di *chance* per le future assegnazioni di supplenza e conseguente svuotamento della professionalità.

\*\*\*

Si **CHIEDE**, pertanto, che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo per il Lazio voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, **annullare, previa sospensione**, i provvedimenti impugnati dai ricorrenti *in parte qua* prevedono l'attribuzione di 0,60 punti nelle Graduatorie ATA di Terza Fascia nei profili di interesse anziché il punteggio pieno di 6 punti per il periodo di leva svolto non in costanza di rapporto di lavoro. Con vittoria di spese ed onorari di causa.

## IN VIA ISTRUTTORIA

All'atto del deposito del presente ricorso si allegano allo stesso i seguenti documenti:

### A. documenti allegati al presente atto di trasposizione

- [notificazione](#) dell'atto di opposizione del Ministero dell'Istruzione e del Merito a mezzo pec del 5 ottobre 2024
- [atto](#) di opposizione al ricorso straordinario
- [ricorso](#) straordinario al Presidente della Repubblica
- ricevuta pec di [accettazione](#),
- ricevuta pec di [avvenuta consegna](#) all'avvocatura generale dello stato,
- ricevuta pec di [avvenuta consegna](#) al Ministero dell'Istruzione e del Merito,
- ricevuta pec di [avvenuta consegna](#) alla controinteressata Chiara Pomponio
- [nota](#) della Sezione Consultiva del Consiglio di Stato - Affare n. 1237/2024

### B. documentazione depositata presso la Sezione Consultiva del Consiglio di Stato

- [ricorso](#) straordinario al Presidente della Repubblica
- [procura](#) alle liti Cleofe Franco
- [procura](#) alle liti Sansone Amelio
- [Nota](#) di deposito con Attestazione Conformità

### C. documenti allegati al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

- [All. 1](#) Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024 valevole per il triennio 2024-2027
- [All. 2](#) nota ministeriale n. 76806 del 29.05.2024
- [All. 3](#) domanda partecipazione Graduatorie Terza Fascia ATA Cleofe Franco
- [All. 4](#) domanda di partecipazione Graduatorie ATA Terza Fascia di Sansone Amelio
- [All. 5](#) domanda partecipazione Graduatorie Terza Fascia ATA controinteressata
- [All. 6](#) foglio di congedo e diploma ragioniere Cleofe Franco
- [All. 7](#) attestazione servizio di leva e diploma di geometra Sansone Amelio
- [All. 8](#) Consiglio di Stato ordinanza n. 3417 del 11.09.2024
- [All. 9](#) Tar Lazio, Sez. III Bis ordinanza n. 3267 del 18.07.2024

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., si dichiara che il presente atto non è soggetto al pagamento del contributo unificato, in quanto il relativo importo, pari ad euro 325,00 è già stato versato all'atto del deposito del ricorso straordinario.
--

*Con osservanza*

Avezzano (AQ)-Roma, 10 ottobre 2024

Avv. Salvatore Braghini